

COMUNE DI VILLASALTO

PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Numero 2 Del 03-07-15

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E PIANO DELLE ASSUNZIONI E DELLE MOBILITA' PER IL TRIENNIO 2015/2017.

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di luglio alle ore 08:30, presso questa Sede Municipale:

Il Dott. LAVRA MICHELE in qualità di Commissario Straordinario, nominato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n° 3 del 02 luglio 2015, assistito dal Segretario Signor DOTT. STERI ANGELO e con i poteri della Giunta esamina la proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che:

- a far data dal 01.03.2015 è stato ceduto ad altro Comune il contratto di lavoro dell'operatore sociale, cat. D/1, a tempo pieno ed indeterminato;
- il Comune di Villasalto ha espletato una procedura selettiva finalizzata al reclutamento mediante mobilità esterna volontaria di n. 1 istruttore direttivo sociale, cat. D/1, nominando il vincitore con determinazione del responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario n. 56/72 del 18.03.2014;
- che il vincitore ad oggi non ha assunto servizio presso il Comune di Villasalto poiché l'ente di appartenenza non ha rilasciato la definitiva autorizzazione al trasferimento
- che è stata espletata senza esito una procedura di mobilità riservata esclusivamente ai dipendenti di area vasta (Province e Città di Metropolitana) ai sensi del citato art. 1, comma 424, L. n. 190/2014;

ATTESO che occorre adottare provvedimenti tesi a garantire il regolare funzionamento dell'ufficio socio-assistenziale;

VISTO il capo I del titolo IV D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" contenente disposizioni in materia di organizzazione e personale ed in particolare:

- l'art. 91, comma 2, TUEL in base al quale gli organi di vertice sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12.03.1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 92, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000 a mente del quale "I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purchè autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti";

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e segnatamente:

- l'art. 30 che regola il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (mobilità esterna);
- l'art. 35 che disciplina le modalità di reclutamento del personale nelle PP.AA.;
- l'art. 36 sull'utilizzo di contratti di lavoro flessibile e segnatamente il comma 2 consente alle Pubbliche Amministrazioni di avvalersi di forme contrattuali flessibili di lavoro per rispondere esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, come novellato al penultimo periodo dall'art. 4 del D.L. 31.08.2001 n. 101, convertito con modificazioni dalla L. n. 30.10.2001 n. 125, che testualmente recita: "*Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della Legge 24.12.2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato*";

VISTO l'art. 1, comma 557, della L. 30.12.2004 n. 311 che consente ai Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'ente di provenienza;

VISTO l'art. 1, comma 557, Legge 27.12.2006 n° 296 (Legge Finanziaria 2007) che pone a carico degli enti soggetti al patto di stabilità specifici obblighi di riduzione della spesa del personale da conseguire attraverso azioni di contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;

VISTO l'art. 9, comma 28, D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010 n. 122 in base al quale gli enti locali possono avvalersi di personale con contratti di lavoro flessibile nei limiti di quella sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 (delibera Corte Conti, Sezione Autonomie, n. 2/2015);

VISTO l'art. 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 che introduce nuove disposizioni in materia di spesa del personale e precisamente:

- al comma 5, secondo il quale negli anni 2014 e 2015, gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, incrementata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018;

- al comma 5-*bis*, che aggiungendo il comma 557-*quater* del richiamato articolo 1 della L. n. 296/2006, dispone: *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"* (triennio 2011-2013);

- al comma 6, che esclude dall'applicazione dei limiti di cui sopra le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

VISTO l'art. 1, commi 424 e seguenti, della Legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) a mente del quale gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano, a pena di nullità, le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie del personale di area vasta (Province e Città metropolitane);

VISTA la circolare n. 1/2015 adottata congiuntamente dal Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie recante le linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 424 e seguenti della legge di stabilità 2015;

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/2015, depositata in data 16.06.2015, con cui è stato pronunciato il seguente principio di diritto: *"Per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. A conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria"*;

VISTO l'art. 39 del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 (c.d. Decreto Brunetta), modificativo dell'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale i dirigenti concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;

VISTI i vigenti C.C.N.L. del Comparto regioni ed Autonomie Locali;

VISTO l'art. 4 del regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e servizi che disciplina il contenuto del piano del fabbisogno del personale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 122 del 18.12.2014 con cui è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 30.03.2011 n. 165, novellato dall'art. 16 della Legge 12.11.2011 n. 183, l'assenza di personale in soprannumero e in eccedenza per l'anno 2015;

RITENUTO di dover provvedere al reclutamento di un istruttore direttivo sociale a tempo pieno ed indeterminato, cat. D/1, mediante indizione di nuova procedura di mobilità esterna riservata esclusivamente al personale degli enti di area vasta e, nelle more della copertura definitiva del posto, di procedere al reclutamento a tempo determinato mediante:

a) comando di un operatore sociale, cat. D/1, a tempo pieno, dipendente di ruolo di altra amministrazione pubblica con inquadramento in analoghi profili professionali;

b) in alternativa all'ipotesi sub. a), assunzione di un operatore sociale, cat. D/1, a tempo pieno avvalendosi di valide graduatorie concorsuali approvate da altre amministrazioni per analoghi profili professionali a tempo indeterminato;

c) in alternativa alla precedente ipotesi lettere b), assunzione di un operatore sociale, cat. D/1, part time 50% avvalendosi di valide graduatorie concorsuali approvate da altre amministrazioni per analoghi profili professionali a tempo indeterminato ed utilizzo di un istruttore amministrativo cat. C dipendente a tempo parziale di altri enti locali ai sensi dell'articolo 92, comma 1, Tuel per n. 18 ore settimanali;

ACCERTATO che dalle verifiche contabili effettuate per l'esercizio passato il Comune di Villasalto ha rispettato sia il patto di stabilità interno, sia i tempi di pagamento ai sensi dell'art. 41 D.L. n. 66/2014 sia i vincoli assunzionali ed alla spesa del personale stabiliti dalla richiamata legislazione statale e che sulla base del bilancio previsionale per l'anno 2015 saranno conseguiti gli obiettivi imposti dal patto di stabilità interno;

DATO ATTO che:

- la spesa complessiva di personale stimata per l'esercizio 2015, comprensiva della quota-parte relativa al personale proprio dell'Unione dei Comuni del Gerrei cui l'ente è associato, sarà inferiore al valore medio rilevato a consuntivo nel triennio 2011/2013;

- la spesa per il personale dipendente a tempo determinato deve essere ricompresa nella corrispondente spesa dell'anno 2009 quantificata in riferimento ai cantieri occupazionali nella misura di €. 62.395,62;

- in ogni caso, "le norme statali che fissano limiti di spesa per regioni ed enti locali, pur se riconosciute nell'ambito dei principi fondamentali di contenimento della finanza pubblica non possono comprimere diritti infungibili e funzioni fondamentali" (cfr. nota informativa ANCI del 30.05.2013) quali sono appunto quelle di assistenza sociale;

RITENUTO di approvare il programma del fabbisogno del personale ed il correlato piano assunzionale e delle mobilità per il triennio 2015/2017;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del TUEL, espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 19 comma 8 L. 28.12.2001 n. 448, il parere favorevole espresso dall'organo di revisione contabile in data 30.06.2015 (prot. com. n. 2851/2015)

DELIBERA

1) di approvare il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2015/2017, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare il piano assunzionale, articolato in piani annuali di attuazione, di seguito riportato:

Anno 2015

N°	Servizio/Ufficio di assegnazione	Categoria giuridica	Profilo prof.le	Orario lavoro	Decorrenza assunzione	Durata rapporto	Modalità assunzione
1	Servizio Amministrativo Ufficio Socio-Assistenziale	D/1	Istruttore direttivo sociale	tempo pieno	Ottobre 2015	a tempo indeterminato	Mobilità esterna ex art. 1, comma 424 e ss. Legge n. 190/2014
1	Servizio Amministrativo Ufficio Socio-Assistenziale	D/1	Operatore sociale	tempo pieno	Luglio 2015	fino alla copertura definitiva del posto	Comando da altre PP.AA. o assunzione da graduatorie concorsuali di altri enti.
In alternativa:							
1	Servizio Amministrativo Ufficio Socio-Assistenziale	D/1	Operatore sociale	Part time 50%	Luglio 2015	fino alla copertura definitiva del posto	Assunzione da graduatorie concorsuali di altri enti.
1	Servizio Amministrativo Ufficio Socio-Assistenziale	C	istruttore amm.vo	Part time 50%	Luglio 2015	fino alla copertura definitiva del posto	Utilizzo ai sensi dell'art. 92, co. 1, Ccnl 22.1.04

2016 e 2017

///

3) di far fronte alla spesa necessaria con i fondi del predisponendo Bilancio Previsionale per il triennio 2015/2017.

4) di demandare al Responsabile del Servizio Personale per l'attuazione della volontà espressa.

Dichiara inoltre la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, d.lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to LAVRA MICHELE

Il Segretario
F.to DOTT. STERI ANGELO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

L'impiegato incaricato certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal giorno 10-07-15 al giorno 25-07-15.

Reg. Pub.. N. 340 Villasalto, li 10-07-15

Impiegato Incaricato
F.to Lusso Bruno

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO

Addì, 10-07-15

L'IMPIEGATO INCARICATO

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ai sensi dell' Art. 30, comma 1, della L.R. 13/12/1994, n° 38;
 ai sensi dell' Art. 30, comma 2, della L.R. 13/12/1994, n° 38;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to